

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1269)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 settembre 1973 (V. Stampato n. 2231)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 ottobre 1973*

Norme in materia di appalti di opere pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga al primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1975, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale.

All'atto del pagamento in conto, è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei la-

vori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

I termini indicati nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono prorogati al 31 dicembre 1975.

La norma di cui al quarto comma del predetto articolo 5, relativa all'erogazione delle rate di mutuo, si applica a tutti i lavori pubblici realizzati con il concorso o con il contributo dello Stato nella spesa.